



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del Reg.

Data 29-09-2020

Oggetto:	Approvazione nuovo regolamento imu e determinazione aliquote 2020
-----------------	--

L'anno 2020 addì Ventinove del mese di Settembre alle ore 18.00 in collegamento con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 20/03/2020 n. 3, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
CARLETTI AGNESE	
AMBROGI FABIOLA	
	FASTELLI GILBERTO
ROSSI LUCIANO	
PICCHIERI ALESSIA	
CESARETTI DANIELE	
	BARALDO ALESSANDRO
PARRETTI ORIETTA	
TRIOLO CARLO	
GORI ALFIO	
BOLOGNA GIOVANNA	
Tot. Presenti: 9	Tot. Assenti: 2

- Presidente Signora CARLETTI AGNESE
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Chiacchio.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'Ordine del giorno; b) possano intervenire nella discussione in corso; ;
 c) manifestare il voto.

attraverso la piattaforma telematica denominata *Avaya Scopia*.

Indi, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 22/07/2014 è stato approvato il regolamento, ai sensi dell'art. 1 co. 639 della L. n. 147/2013 il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);

Considerato che

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno Ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu)valevole a partire dall'anno d'imposta 2020;
- sono stati esaminati:
 - l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
 - l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Vista la L. 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) secondo comma dell'art. 107 dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151 del TU;

Visto che il Ministro dell'interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. In precedenza con il decreto 13 dicembre 2019 (GU 17 dicembre 2019, n. 295) aveva differito il termine al 31 marzo 2020. Il differimento del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 luglio 2020), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Visti i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n. 160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto l'art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 prevede che *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*

Richiamati altresì i commi 756 e 757 della legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

comma 756: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ,....”*

comma 757: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;*

Preso atto della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”* con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: *“...Atteso che la limitazione della potestà di*

diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

Evidenziato che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire il gettito IMU previsto dal bilancio approvato con delibera di consiglio comunale n. del ;

Considerato l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Atteso che, in virtù del fatto che con la legge 160/2019 è stata abrogata la vecchia IMU e istituita formalmente la nuova IMU, appare opportuno, con efficacia dal 01.01.2020, abrogare il vecchio regolamento comunale IMU e contestualmente approvare il nuovo regolamento comunale IMU, allegato alla presente delibera;

Considerato che

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) è stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;
- è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

Assunti, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

Udito l'intervento del Sindaco che illustra la proposta: "E' stato necessario apportare delle modifiche al regolamento per recepire le nuove previsioni normative che hanno abolito la TASI, riconducendola nella IMU. Le aliquote e le agevolazioni sono quelle previste per il 2019";

Il Cons. Bologna chiede come sia composta, dunque, la nuova IMU e in che misura incida nella nuova composizione delle aliquote.

Risponde **il Responsabile finanziario Sig.ra Cinzia Rustici**, autorizzata dal Sindaco, per rammentare che la TASI era precedentemente prevista solo per i fabbricati rurali e assicurava un gettito di circa euro 10/15.000 all'anno. Con la nuova normativa, la TASI dei fabbricati rurali è diventata IMU mantenendo la stessa base imponibile e lo stesso criterio di calcolo, con una aliquota del 0,06%. Conferma quanto affermato dal Sindaco, e cioè che tutte le altre aliquote IMU sono rimaste invariate.

VISTO l'esito della votazione, espressa nelle forme di legge che dà i seguenti risultati:

presenti: 9 (nove);
astenuiti: 3 (Trioli, Bologna, Gori);
votanti: 6 (sei);
favorevoli: 6 (sei);
contrari: nessuno;

DELIBERA

- 1) di **approvare** la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di **approvare** l'allegato nuovo regolamento IMU (nuova IMU) adottato secondo le previsioni di cui alla legge 160/2019;
- 3) di **considerare** validamente presentate anche ai fini della nuova imposta municipale propria disciplinata dalla legge 160/2019 le comunicazioni che i contribuenti hanno effettuato per vecchia imposta municipale propria disciplinata dal D.L. 201/2011 e relative agli "immobili inagibili" e alle "abitazioni e relative pertinenze date in comodato gratuito a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela". Si precisa che rimane l'obbligo della dichiarazione annuale per poter usufruire dell'aliquota ridotta per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e per gli immobili locati a canone concordato..
- 4) di **stabilire** che per l'individuazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini della nuova imposta municipale propria disciplinata dalla legge 160/2019 vadano confermate le indicazioni contenute nella delibera di giunta comunale n.19 del 06/02/2018;
- 5) Di **approvare**, tenendo presente il contenuto e le prescrizioni anche operative contenute nel regolamento di cui sopra, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 nelle misure stabilite nella tabella che segue:

Imposta municipale propria (IMU)	
Aliquota ordinaria	1,06 %
Abitazione principale , limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,40 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 dell'articolo 1 della legge 160/2019).	0,25%
Immobili non produttivi di reddito fondiario (*)	0,76 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura (comma 750 dell'articolo 1 legge 160/2019)	0,06%
Terreni agricoli	Esenti
Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle individuate nei punti precedenti	1,06%
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (comma 760 dell'articolo 1 della legge 160/2019)	0,76%
<i>DETRAZIONE per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 misura fissata dalla normativa vigente (art.1 comma 749 legge 160/2019) di 200,00 €</i>	
<i>I valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, sono quelli deliberati con atto di giunta n. 19 del 06/02/2018 "Determinazione per l'anno 2018 dei valori venali delle aree edificabili ai fini dell'IMU"</i>	
<ul style="list-style-type: none"> (*) ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 	

3) di demandare al Servizio Tributi l'invio del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

SUCCESSIVAMENTE posta in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto si hanno i seguenti risultati:

presenti: 9 (nove);

astenuti: 3 (Trioli, Bologna, Gori);

votanti: 6 (sei);

favorevoli: 6 (sei);

contrari: nessuno;

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000,n. 267.

AREA CONTABILE

Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 50 - 2020

Oggetto: **Approvazione nuovo regolamento imu e determinazione aliquote 2020**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 50 - 2020 .

San Casciano dei Bagni, _____

Il Responsabile
f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 50 - 2020 .

San Casciano dei Bagni, _____

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Cinzia Rustici

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Annalisa Chiacchio.

IL SINDACO

f.to CARLETTI AGNESE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Annalisa Chiacchio.

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva dal giorno
- [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annalisa Chiacchio

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che il presente atto è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....